FOGLIO INFORMATIVO

# CREDITO DI FIRMA

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**CORTINABANCA –**
**Credito Cooperativo – Società cooperativa**

Sede legale e direzione: Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d'Ampezzo BL
Tel.: 0436 883800 - Fax: 0436 867654
E-mail: cortinabanca@cortinabanca.it - PEC: cortinabanca@pec.cortinabanca.it
Sito web: www.cortinabanca.it

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A153729
Iscritta all'Albo delle banche al n. 08511
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrala Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C. F. n. 00078700259
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il Credito di firma è un'operazione con la quale la Banca, su richiesta del cliente, si impegna a garantire il pagamento di un debito del cliente stesso nei confronti di un soggetto terzo (creditore), entro un determinato importo.

La Banca, nel rilasciare il Credito di firma, presta garanzia a favore di terzi (beneficiari) per conto di clienti (debitori), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario, in caso di inadempienza di quest'ultimo, relativamente a prestazioni connesse a:

- un "fare" (**Credito di firma di natura commerciale**), cioè l'esecuzione di una prestazione e/o di una obbligazione (esempio, la consegna di un certo quantitativo di merce, entro una determinata data, il ripristino ambientale, ecc.);
- un "dare" (**Credito di firma di natura finanziaria**), cioè l'erogazione e/o il pagamento di una somma di denaro (esempio, il rimborso di tasse-imposte, l'anticipazione di contributi, il pagamento di un finanziamento, ecc.)

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.
Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.
Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, addebitando il cliente ordinante, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa;

- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunziando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso;

- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla

fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sè a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa;

- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**

| **SPESE** | |
|---|---|
| Spese istruttoria | 0,9% Minimo: € 200,00 |
| Spese emissione | € 100,00 |
| Spese predisposizione testo - emissione | € 75,00 |
| Spese predisposizione testo - atti integrativi | € 75,00 |
| Spese per autentica notarile | € 200,00 |
| Commissioni periodiche (annue o frazione) | 3%<br>Minimo: € 50,00 |
| Spese scarico rata | € 0,00 |
| Spese fondo di garanzia | € 0,00 |
| Imposta di bollo | In base alle tariffe di legge per pagamenti in contanti<br>Esente per pagamenti, spese e commissioni in c/c |
| Spese per copia contratto idonea per la stipula | € 0,00 |
| **Spese documentazione bancaria** | |
| Invio documenti trasparenza | € 0,70 |
| Invio documenti trasparenza online | € 0,00 |

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

| | |
|---|---|
| Invio documenti variazioni condizioni | € 0,00 |
| Invio documenti variazioni condizioni online | € 0,00 |
| Stampa elenco condizioni | € 0,00 |
| **GIORNI** | |
| Valuta | In giornata |
| **ALTRE CONDIZIONI** | |
| Periodo applicazione comm.ni periodiche | ANNUALE |

## RECESSO E RECLAMI

### *Recesso dal contratto*

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

### *Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale*

15 giorni

## *Reclami*

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

CORTINABANCA - Credito Cooperativo – Società cooperativa
Ufficio Reclami
Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Fax: 046 867654
e-mail: cortinabanca@cortinabanca.it
pec: cortinabanca@pec.cortinabanca.it ;

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| Fidejussione | Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data. |
| Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga | Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito |
| Clausola di pagamento "semplice" | Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo |
| Spese di istruttoria | Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido. |